

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785017

ACC

10000/109/1499

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785017

10000/109/1499

AGRICULTURAL WORKERS, POLICY
DEC. 1943 - APR. 1944

HEADQUARTERS
REGION 3, ALLIED CONTROL COMMISSION
APO 394, US ARMY

8 April 1944

SUBJECT: Decree on Furloughs for Agricultural Workers in the Italian Army

TO : Regional Control & Military Government Section
Headquarters Allied Control Commission
ATTENTION: CAPT. TALBOT

I am inclosing, at your request, a copy of the decree from the Minister of War dated 15 December 1943.

Charles Poletti
CHARLES POLETTI
Lt. Colonel
Regional Commissioner

INCL 1
Decree - Minister of War
15 December 1943

182
929
VI
haciencia
Sw 20/4
PA

MINISTRY OF WAR

CABINET

P.M. 107, 15 December 1943.

File No. 350/11

SUBJECT: Provisions in regard to agriculture: farms and property remaining without able manpower

ADDRESSES OMITTED

The present circular fixes the norms relative to the cases foreseen under title 17 of the circular No. 300/11 of this Ministry, same date.

For the purpose of not interposing delays in the return to civilian life of personnel indispensable to the conduct of farms and agricultural property- whose proper functioning is all the more necessary now to the life of the Nation- the present new norms are established for the ^{discharge} furloughing of the personnel, in substitution of those sanctioned under circular No. 3200 dated 21 May 1942, similar subject, which is abrogated.

1.) The ^{discharge} furloughing is provided for the only man or the oldest or of another member in case that the oldest could not benefit from the concession as mentioned under paragraph 3 of those families managing farms or agricultural properties, which, due to recall to the arms, have remained bereft of able-bodied manpower from 18 to 65 years.

2.) These agricultural producers can benefit from the provision who, ~~XXXX~~ due to habitual profession devote (as owners, tenants, long lease tenants, ~~XXXX~~ mayers, users, colonists) their entire activity- either as actual conductors, or as direct cultivators- in the management of the farm or agricultural property and do not exercise any other ~~XXXXXX~~ professional activity, always providing that there be not, in the farm or agricultural property, an able-bodied man between the ages of 18 and 65 years.

The adoption of the measure is subordinated to the extension of cultivated territory, kind of cultivation, degree of intensification of the cultivation and the possibility of availing themselves of other labor in the conduct of properties, all elements to be evaluated according to criteria which, province per province, will be adopted by the commissions of which under following section 3.

3.) In each agricultural property or farm only one man can benefit from the measure and, in case that it is not a question of solely one man, the oldest may benefit.

a) non ^{discharge} furloughing can be effected if:

- career soldier
- militarized
- located in territory not controlled by us

b) not competent to conduct the farm or agricultural property because specialist under arms (doctor, chemist, pharmacist, etc.) of the concession may benefit the member of the family who follows him in seniority.

4.) The provision is applied to soldiers under arms (non-coms and troops) recalled or retained, belonging to the classes of 1918 and older, and in a limited way, for those fit for sedentary services, belonging to the classes of 1919, 1920, 1921 and 1922.

5.) In absolutely exceptional cases officers may be ^{discharge} furloughed (always providing that belonging to the reserve category and at present recalled from furlough), only if they are managers of large and important agricultural enterprises, which, due to recall to the arms, remained absolutely without directive elements.

~~10~~ 10

For the adoption of the provision in these exceptional cases, the commission as under following No.7, must ascertain, if the property terrain has a determined extension (1) and assure themselves that no other element, belonging to the family or extraneous to the same, and having directive or technical functions, be present on the farm.

6.) The military personnel who will be ~~discharged~~ under provisions of the present measure, will be declared temporarily unavailable for the purposes of mobilization.

7.) In every chief town of a province there will continue to function (as established in preceding provisions) a commission composed by of:

-Prefect, president of the Provincial Board of the Economy, or a representative of his - as President;

-representative of the army (officer of rank not less than colonel, to be designated by the Army Corps Command of that territory);

-Chief of the Provincial Inspectorship of Agriculture;

-representative of the Provincial Union of the Farm Workers;

This Commission - whose job is to ascertain the usefulness of discharging the soldier - will perform its work, by examining the proposals submitted by the Provincial Inspectorships of Agriculture, within the month following the three months to which the proposals (which will be submitted according to the modalities of the following paragraph No.8) refer.

8.) There have been abolished time limits for submission of the petitions by the parties concerned.

The Provincial Inspectorships of Agriculture will put together the petitions and documents of three months and send them to the commission ~~for examination~~ referred to in the preceding paragraph No.7 at the end of every three months for examination.

9.) Examination of the petitions by the commission referred to in the above paragraph No.7, will be carried out by dividing the proposals into two categories:

a) those referring to agricultural properties or farms with no men at all.

b) those referring to agricultural properties or farms where there is

male personnel of age 18 to 65 years old, but ~~incapacitated~~ incapacitated for work.

In regard to the examination of the petitions referred to in a): no particular modality to be performed.

As for petitions referred to in b): the commission has to see to it that the incapacitated person undergo a physical examination as soon as possible by a medical institution, at the ~~territorial~~ hospital of the territory within jurisdiction.

This Ministry, (general direction of military health) will issue subsequent orders to the health directions, considering that the purpose of the above medical examination is to limit the adoption of the provision only to the cases in which the man being examined is truly ~~incapable~~ ^{incapable} unable to dedicate himself to the management of the agricultural property or farm.

10.) At the end of every meeting, the representative of the Army in the commission as mentioned in No.7 will urgently submit a sample of the proceedings (in which, among other points there shall be indicated the unit to which the

~~#~~ 9

soldier belongs), signed by all the members of the commission, together with documents regarding the soldiers mentioned in the proceedings, to the Army Corps Command that designated him to be a member of the commission.

The above Army Corps Command, will immediately issue orders, making use, according to the distance at which the units and organizations to which the soldiers belong, ^{are located} of regular mail, air mail or telegraph (2), to the units or organizations themselves, in order that they provide for the discharge of the mentioned soldiers.

11.) In the case that the soldier to be discharged, as the oldest of members of families left without capable men, belongs to a different ~~army~~ ~~armed force~~, the proposal formulated by the commission and with attached proving documents, shall be transmitted, in care of the appropriate Army ~~Corps~~ ~~Command~~, to this Ministry (General Direction Draft of n.c.o. and soldiers) for further action.

12.) No limitation as to the number of soldiers who, for every territory, may benefit from the provision (the circular 71300 of Nov. 18, 1942 is therefore abrogated).

13.) THE RIPERCUSSIONS IN THE MORAL FIELD ARISING FROM THE ABOVE PROVISION AND THE NECESSITY TO ADOPT A CRITERION OF ABSOLUTE JUSTICE? CALL FOR THE MAXIMUM STRICTNESS IN THE EXAMINATIONS OF THE INDIVIDUAL PROPOSALS.

NO BROAD INTERPRETATION OF THE REGULATIONS CONTAINED IN THIS CIRCULAR IS IN ANYWAY PERMITTED.

14.) The Army Corps, upon discharging the soldiers in accordance with the provisions contained in the present circular, shall forward detailed communication to the station Commands of the RR.CC. in the territories in which the soldiers go, following their discharge.

The above RR.CC. Commands shall record the above soldiers in an appropriate register and proceed to intermittent verifications meant to check upon the actual indispensability of the presence in the family of the soldiers. These verifications shall be, at any rate, made at times at which, according to local customs, changes take place in regard to the managers of properties.

Upon finding that the discharged military personnel is not dedicating exclusively its activity to the ~~the~~ agricultural field, or that the situation which determined its discharge from the Army has now changed, the CC. RR. will forward immediate communication to the appropriate district ~~the~~ Commands, which, after eventual ascertainings, will provide for the re-drafting of the soldiers into the Army.

15.) The Army Corps Commands will communicate to this Ministry (Cabinet) within the months of May, August, November and February the data regarding the group of proposals examined by the commissions respectively in the first, second, third and fourth quarter of the year, indicating:

-number of military personnel (~~divided~~ classified according to the province, rank, and class ~~in~~ it belongs to) for which the commissions have proposed the discharge after having verified -through physical examination- that the male personnel in the farms is incapacitated for work.
~~XXX~~ -number of military personnel (classified according to the ~~province~~, rank and class it belongs to) for which the commissions have proposed the discharge as it belongs to families left without any men.

785017

16. There remain ☐ effect the regulations contained in the circular 103500 of Jan. 21, 1943 in connection with the concession of:

-a two months furlough (renewable once) to military personnel (officers, nco's and soldiers) for which the practice for the concession of the discharge is pending, in accordance with the present circular, provided that from the relative documents it appears probable that the discharge will be granted in the case;

-postponement of the induction into the Army of military personnel (officers, nco's and troops) which has been recalled, but at the moment of such call, had the practice pending, as mentioned above.

; For the above concessions there remains in effect the procedure as called for in the above circular 103500.

The present regulations will go into effect also in favour of the military personnel of the territory not yet controlled by us, as soon as it will be liberated.

THE UNDERSECRETARY OF STATE
ORLANDO

(1) - Normally:

~~Area~~
Surface not smaller than 50 hectares for the following regions:
PIEMONTE, LIGURIA, LOMBARDIA, VENEZIA TRIDENTINA, VENETO, VENEZIA GIULIA, EMILIA, TOSCANA, MARCHE, UMBRIA, ABRUZZI E MOLISE, CAMPANIA.

~~Area~~
Surface not smaller than 100 hectares for the following regions:
LAZIO, PUGLIA, LUCANIA, CALABRIA, SICILY.

~~Area~~
Surface not smaller than 300 hectares for the following regions:
SARDINIA.

(2) In the event that the necessity arose for extensive use of telegraph facilities, the sending agency will transmit its messages over a period of several days, with the purpose of causing no inconvenience to the normal functioning of telegraph services.

1623

785017

MINISTERO DELLA GUERRA

GABINETTO

N.350/11 di prot. P.M. 107.15 dicembre 1943

OGGETTO: Provvedimenti a favore dell'agricoltura: aziende e poteri rimasti privi di uomini validi. INDIRIZZI OMESSI

La presente circolare stabilisce le norme esecutive al caso previsto dal titolo 17 della circolare n.300/11 di questo Ministero, pari data.

=====

Allo scopo di non frapportare indugi alla restituzione alla vita civile del personale indispensabile alla condotta delle aziende e poteri agricoltori - il cui buon rendimento è tanto più necessario ora alla vita della Nazione - si stabiliscono le seguenti nuove norme per l'invio in congedo del personale stesso, in sostituzione di quelle sancite con circolare n.3200 in data 21 maggio 1942, di pari oggetto, che viene abrogata.

=====

- 1)° Si dispone l'invio in congedo dell'unico uomo o del più anziano o di altro membro nel caso che il più anziano non possa beneficiare della concessione come detto al seguente comma 3°) di quelle famiglie conduttrici di aziende o di poderi agricoli che, per effetto del richiamo alle armi, sono rimaste prive di uomini validi e dai 18 ai 65 anni.
2°) Potranno beneficiare del provvedimento quei produttori agricoli che, per abituale professione dedicano (quali proprietari, affittuari, enfiteuti, mezzadri, utilisti, coloni) tutta la loro attività - sia come conduttori di fatto, sia come diretti coltivatori - nella conduzione dell'azienda e podere agricolo e non esercitano alcun'altra attività professionale, sempreché non esista, nell'azienda o podere alcuno uomo valido di età compresa tra i 18 ed i 65 anni.
L'adozione del provvedimento è subordinato all'estensione del terreno coltivato, al tipo di colture, al grado di intensificazione delle colture stesse ed alla possibilità di intensificazione delle colture nella conduzione dei fondi

La presente circolare stabilisce le norme esecutive al caso previsto dal titolo 17 della circolare n. 300/11 di questo Ministero, pari data.

=====

Allo scopo di non frapporte indugi alla restituzione alla vita civile del personale indispensabile alla condotta delle aziende o poderi agricoli - il cui buon rendimento è tanto più necessario ora alla vita della Nazione - si stabiliscono le seguenti nuove norme per l'invio in congedo del personale stesso, in sostituzione di quelle sancite con circolare n. 3200 in data 21 maggio 1942, di pari oggetto, che viene abrogata.

=====

1)° Si dispone l'invio in congedo dell'unico uomo o del più anziano o di altro membro nel caso che il più anziano non possa beneficiare della concessione come detto al seguente comma 3°) di quelle famiglie conduttrici di aziende o di poderi agricoli che, per effetto del richiamo alle armi, sono rimaste prive di uomini validi e dai 18 ai 65 anni.

2°) Potranno beneficiare del provvedimento quei produttori agricoli che, per abituale professione dedicano (quali proprietari, affittuari, enfiteuti, mezzadri, utilisti, coloni) tutta la loro attività - sia come conduttori di fatto, sia come diretti coltivatori - nella conduzione dell'azienda e podere agricolo e non esercitano alcun'altra attività professionale, sempreché non esista, nell'azienda o podere alcun uomo valido di età compresa tra i 18 ed i 65 anni.

L'adozione del provvedimento è subordinato all'estensione del terreno coltivato, al tipo di colture, al grado di intensificazione delle colture stesse ed alla possibilità di valersi di altra mano d'opera nella conduzione dei fondi elementi tutti da valutare secondo i criteri che, provincia per provincia, adatteranno le commissioni di cui al seguente comma 7.

3°) In ciascun podere od azienda agricola potrà beneficiare del provvedimento un solo uomo e, nel caso non si tratti dell'unico uomo esistente, potrà beneficiare il più anziano.

a) non possa essere inviato in congedo in quanto :

- militare di carriera;
- militarizzato;
- dislocato in territorio non da noi controllato;

./

b) non sia competente a condurre l'azienda o potere agricolo perché professionista alle armi (medico, chimico, farmacista, ecc.), potrà beneficiare della concessione il membro della famiglia che lo segue in anzianità.

4°) Il provvedimento si applica ai militari alle armi (sottufficiali e truppa) richiamati all'armata o trattenuti, appartenenti alle classi 1918 e più anziane e, limitatamente per gli idonei ai servizi sedentari, agli appartenenti alle classi 1919, 1920, 1921 e 1922.

5°) in casi assolutamente eccezionali potranno essere inviate in congedo gli ufficiali (sempreché appartenenti alla categoria di complemento ed attualmente richiamati dal congedo) solo se siano conduttori di grandi ed importanti aziende agricole, le quali, per effetto dei richiami alle armi, siano rimaste assolutamente sprovviste di elementi direttivi;

Per l'adozione del provvedimento in questi casi eccezionali, le commissioni di cui al seguente n. 7 dovranno accertare se l'estensione potestà abbia una determinata superficie (1) ed assicurarsi che nessun altro elemento, appartenente alla famiglia od estraneo ad essa, ed avente funzioni direttive o tecniche, sia presente nell'azienda stessa.

6°) I militari che saranno inviati in congedo per effetto del presente provvedimento saranno dichiarati temporaneamente indisponibili ai fini della mobilitazione.

7°) Presso ogni capoluogo di provincia continuerà a funzionare (come da precedenti disposizioni) una commissione costituita dal:

- Prefetto, presidente del Consiglio Provinciale dell'Economia, o da un suo rappresentante - Presidente;

- rappresentante dell'Esercito (ufficiale di grado non inferiore a colonnello, da designare dal Comando di Corpo d'Armata competente per territorio);

- Capo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura;

- rappresentante dell'Unione Provinciale dei Lavoratori dell'Agricoltura.

Detta Commissione - cui compete la responsabilità di accertare la utilità del collocamento in congedo del militare - svolgerà il proprio lavoro, esaminando le proposte che saranno

presentate dagli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura, entro

1919, 1920, 1921 e 1922.

5°) in casi assolutamente eccezionali potranno essere inviate in congedo gli ufficiali (sempreché appartenenti alla categoria di complemento ed attualmente richiamati dal congedo) solo se siano conduttori di grandi ed importanti aziende agricole, le quali, per effetto dei richiami alle armi, siano rimaste assolutamente sprovviste di elementi direttivi;

Per l'adozione del provvedimento in questi casi eccezionali, le commissioni di cui al seguente n.7 dovranno accertare se l'estensione poderale abbia una determinata superficie (1) ed assicurarsi che nessun altro elemento, appartenente alla famiglia od estraneo ad essa, ed avente funzioni direttive o tecniche, sia presente nell'azienda stessa.

6°) I militari che saranno inviati in congedo per effetto del presente provvedimento saranno dichiarati temporaneamente indisponibili ai fini della mobilitazione.

7°) Presso ogni capoluogo di provincia continuerà a funzionare (come da precedenti disposizioni) una commissione costituita dal:

- Prefetto, presidente del Consiglio Provinciale dell'Economia, o da un suo rappresentante - Presidente;

- rappresentante dell'Esercito (ufficiale di grado non inferiore a colonnello, da designare dal Comando di Corpo d'Armata competente per territorio);

- Capo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura;
- rappresentante dell'Unione Provinciale dei Lavoratori dell'Agricoltura.

Detta Commissione - cui compete la responsabilità di accertare la utilità del collocamento in congedo del militare - svolgerà il proprio lavoro, esaminando le proposte che saranno istruite dagli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura, entro il mese successivo al trimestre cui le proposte (che saranno inoltrate con le modalità di cui al seguente comma n. 8). si riferiscono.

8°) Sono aboliti i termini di presentazione delle domande da parte degli interessati.

Gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura istruiranno le pratiche a blocchi trimestrali inviandole per l'esame alla commissione, di cui al precedente comma n.7, al termine di ciascun trimestre.

= 3 =

9°) L'esame delle domande da parte delle commissioni di cui al già citato comma n. 7 sarà svolto ripartendo le proposte in due categorie:

- a) quelle relative ad aziende o poderi privi di qualsiasi
al uomo;
- b) quelle relative ad aziende o poderi nei quali è presente personale maschile di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, ma invalido al lavoro.

Nei riguardi dell'espletamento delle pratiche di cui alla lettera a) : nessuna particolare modalità da eseguire.

Per quanto concerne quelle di cui alla lettera b): la commissione disporrà affinché la persona invalida sia sottoposta al più presto a visita medica, da parte di un collegio medico, presso l'ospedale territoriale della giurisdizione.

Questo Ministero (direzioni generale di sanità militare) impartirà alle direzioni di sanità le conseguenti disposizioni, tenendo presente che scopo della visita medica in parola è quella di limitare l'adesione del provvedimento ai soli casi in cui l'uomo tuttora presente sia effettivamente nell'assoluta impossibilità di dedicarsi alla conduzione dell'azienda o podere.

10°) Al termine di ogni seduta, il rappresentante dell'Esercito in seno alla commissione di cui al n.7 rimetterà d'urgenza un esemplare del verbale (nel quale, tra l'altro, dovrà essere indicato il reparto di appartenenza del militare), firmato da tutti i componenti della commissione, unitamente alla documentazione relativa ai militari compresi nel verbale stesso, al comando di Corpo d'Armata che lo ha designato a far parte della commissione.

Il predetto comando di Corpo d'Armata impartirà subito valendoci, in relazione alla dislocazione dei corpi od enti cui i militari appartengono, della posta normale, di quella aerea, o del telegrafo (2) - disposizioni ai corpi od enti stessi, affinché provvedano al collocamento in congedo dei predetti militari.

11°) Nel caso che il militare da inviare in congedo, perché più anziano degli appartenenti a famiglie rimaste prive di uomini validi, appartenga ad altra forza armata, la proposta formulata dalla commissione, corredata dei documenti probatori, dovrà essere trasmessa - a cura del competente comando di Corpo d'Armata - a questo Ministero (direzioni generale leva, sottufficiali e truppa) per gli ulteriori incombenzi.

Per quanto concerne quelle di cui alla lettera b): la

commissione disporre affinché la persona invalida sia sottoposta al più presto a visita medica, da parte di un collegio medico, presso l'ospedale territoriale della giurisdizione.

Questo Ministero (direzioe generale di sanità militare) impartirà alle direzioni di sanità le conseguenti disposizioni, tenendo presente che scopo della visita medica in parola è quella di limitare l'adozione del provvedimento ai soli casi in cui l'uomo tuttora presente sia effettivamente nell'assoluta incapacità di dedicarsi alla conduzione dell'azienda o podere.

10°) Al termine di ogni seduta, il rappresentante dell'Esercito in seno alla commissione di cui al n.7 rimetterà d'urgenza un esemplare del verbale (nel quale, tra l'altro, dovrà essere indicato il reparto di appartenenza del militare), firmato da tutti i componenti della commissione, unitamente alla documentazione relativa ai militari compresi nel verbale stesso, al comando di Corpo d'Armata che lo ha designato a far parte della commissione.

Il predetto comando di Corpo d'Armata impartirà subito valendosi, in relazione alla dislocazione dei corpi od enti cui i militari appartengono, della posta normale, di quella aerea, o del telegrafo (2) - disposizioni ai corpi od enti stessi, affinché provvedano al collocamento in congedo dei predetti militari.

11°) Nel caso che il militare da inviare in congedo, perché più anziano degli appartenenti a famiglie rimaste prive di uomini validi, appartenga ad altra forza armata, la proposta formulata dalla commissione, corredata dei documenti probatori, dovrà essere trasmessa - a cura del competente comando di Corpo d'Armata - a questo Ministero (Direzioe generale leva, sottufficiali e truppe) per gli ulteriori incombeni.

12°) Nessuna limitazione nel numero dei militari che, per ciascuna circoscrizione, possono godere del provvedimento (la circolare 71300 in data 18 novembre 1942 viene pertanto abrogata).

13°) LE RIFERUSIONI NEL CAMPO MORALE DEL PROVVEDIMENTO IN PAROLA E LA NECESSITA' DI ADOTTARE UN CRITERIO DI ASSOLUTA GIUSTIZIA, IMPONGONO IL MASSIMO RIGORE NELL'ESAME DELLE SINGOLE PROPOSTE.

NON E' COMUNQUE AMMESSA ALCUNA INTERPRETAZIONE ESTENSIVA DELLE NORME CONTENUTE NELLA PRESENTE CIRCOLARE.

14°) I corpi, all'atto dell'invio in congedo dei militari

xxx

per effetto delle disposizioni contenute nella presente circolare, dovranno darne particolare comunicazione ai comandi di stazione CO.RR. nelle cui giurisdizione i militari stessi si recano in congedo.

I predetti comandi dell'Arma dei CO.RR. dovranno annoverare i militari in parola in apposito registro e procedere a saltuari accertamenti intesi a constatare l'effettiva indispensabilità della presenza in famiglia dei militari stessi. Detti accertamenti dovranno in ogni modo, essere sempre compiuti nelle epoche in cui, secondo gli usi locali, avvengono cambiamenti nei conduttori di fondi.

Costatando che i militari non dedicano esclusivamente la loro attività nel campo dell'agricoltura o che si è modificata la situazione che ha determinato l'invio in congedo, ne daranno immediata comunicazione ai competenti comandi di distretto che, espletti eventuali accertamenti, provvederanno al richiamo alle armi dei militari.

15°) I Comandi di Corpo d'Armata comunicheranno a questo Ministero (Cabinetto), entro i mesi di maggio, agosto, novembre e febbraio i dati relativi ai blocchi di proposta esaminate dalle commissioni rispettivamente nel 1° - 2° - 3° e 4° trimestre, indicando:

- numero dei militari (ripartiti per provincia, per grado e per classe di appartenenza) per i quali le commissioni hanno proposto l'invio in congedo perché appartenenti a famiglie rimaste prive di qualsiasi uomo;

- numero dei militari (ripartiti per provincia, per grado e per classe di appartenenza) per i quali le commissioni hanno proposto l'invio in congedo dono di avere accertato -mediante visita medica- che il personale maschile presente non è valido al lavoro.

16°) - Restano in vigore le norme di cui alla circolare 103500 in data 21 gennaio 1943, circa la concessione della:

- licenza di due mesi (rinnovabile una sola volta) ai militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) che abbiano in corso la pratica per la concessione del congedo, ai sensi della presente circolare, sempreché dalla documentazione risultino presumibile il titolo al congedamento;

- proroga alla presentazione alle armi per i militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) richiamati che, all'atto del richiamo, abbiano la pratica in corso, come detto al precedente alinea.

785017

sempre compiuti nelle epoche in cui, secondo gli usi locali, avvengono cambiamenti nei conduttori di fondi.

Costatando che i militari non dedicano esclusivamente la loro attività nel campo dell'agricoltura o che si è modificata la situazione che ha determinato l'invio in congedo, ne daranno immediata comunicazione ai competenti comandi di distretto che, espletti eventuali accertamenti, provvederanno al richiamo alle armi dei militari.

15°) I Comandi di Corpo d'Armata comunicheranno a questo Ministero (Gabinetto), entro i mesi di maggio, agosto, novembre e febbraio i dati relativi ai blocchi di proposta esaminate dalle commissioni rispettivamente nel 1° - 2° - 3° e 4° trimestre, indicando:

- numero dei militari (ripartiti per provincia, per grado e per classe di appartenenza) per i quali le commissioni hanno proposto l'invio in congedo perché appartenenti a famiglie rimaste prive di qualsiasi uomo;

- numero dei militari (ripartiti per provincia, per grado e per classe di appartenenza) per i quali le commissioni hanno proposto l'invio in congedo dopo di avere accertato -mediante visita medica- che il personale maschile presente non è valido al lavoro.

16°) - Restano in vigore le norme di cui alla circolare 103500 in data 21 gennaio 1943, circa la concessione della:

- licenza di due mesi (rinnovabile una sola volta) ai militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) che abbiano in corso la pratica per la concessione del congedo, ai sensi della presente circolare, sempreché dalla documentazione risultino presumibile il titolo al congedamento;

- proroga alla presentazione alle armi per i militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) richiamati che, all'atto del richiamo, abbiano la pratica in corso, come detto al precedente alinea.

Per le concessioni predette resta ferma in ogni parte la procedura stabilita dalla circolare 103500 citata.

17°) Le presenti norme entreranno in vigore anche a favore dei militari del territorio attualmente non da noi controllato, man mano che esso sarà liberato.

IL SOTTOSCRITTARIO DI STATO
ORLANDO

709

= 5 =

(1°) - Normalmente :

Superficie non inferiore ai 50 ettari per le seguenti regioni : PIEMONTE, LIGURIA, LOMBARDIA, VENEZIA TRIDENTINA, VENETO, VENEZIA GIULIA, EMILIA, TOSCANA, MARCHE, UMBRIA, ABRUZZI e MOLISE, CAMPANIA.

Superficie non inferiore ai 100 ettari per le seguenti regioni : LAZIO, PUGLIA, LUCANIA, CALABRIA, SICILIA.

Superficie non inferiore ai 300 ettari per le seguenti regioni : SARDEGNA.

(2°) Qualora si verificasse la necessità di fare largo uso del telegrafo, l'ente mittente ripartirà in più giorni l'avviamento dei dispacci telegrafici, allo scopo di non intralciare il normale funzionamento del servizio telegrafico.

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
R.C. & M.C. Section
APO 394

Ref/6/92/GA.

7 April 1944.

SUBJECT: Leave of Agriculturists in the Italian Army.

TO : R.C. Region III.

1. Reference your letter of 29 March 1944.
2. The Prefect of Naples should apply through normal channels to the Italian High Command for permission to have the regulations referred to made applicable to his province. A.C.C. are not concerned with this matter, at any rate, at this stage.

See 1

SH

NORMAN E. FIBKE
Colonel,
Deputy Executive
Commissioner.

6
30 MAR Recd

HEADQUARTERS
REGION 3, ALLIED CONTROL COMMISSION
APO 394, US ARMY

29 March 1944

SUBJECT: Demobilization of Farmers in Italian Army

TO : Brig. M.S. LUSH - Executive Commissioner
Regional Control & Military Government Section - ACC HQ

1. Inclosed is letter from the Prefect of Naples, CAVALIERI, in reference to measures taken by the Italian Government dealing with the demobilization of farmers who are now in the Italian Army.

2. The Prefect wishes to know whether this policy will apply to Naples Province.

See 2
Charles Poletti
CHARLES POLETTI
Lt. Colonel
Regional Commissioner

INCL 1.
Provvedimenti a favore dell'agricoltura
21 March 1944

Lt Col Shym.

*This is an instance of what I
spoke to you about. Who decides
this? 24.*

What is the position?

Capt Talbot

*This will have to be considered by us
every time.*

*Can you get
by Prefect's order*

*Ex. order referred to
El 574*

*Telephone
Quintana
6/4.*

*ON 110-114
940111*

